



**NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 155 – 15 marzo 2024**

**INDICE:**

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
  - A. Diritto penale - parte generale.
  - B. Diritto penale – parte speciale.
  - C. Leggi speciali.
  - D. Diritto processuale.
  - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
  - F. Misure di prevenzione.
  - G. Responsabilità da reato degli enti.

## 1. Sezioni Unite.

### QUESTIONI PENDENTI

[Sez. II pen., ord. di remissione n. 10390 del 22 febbraio 2024 \(dep. 12 marzo 2024\), Presidente Di Nicola, Estensore Lanna - Udienza: 30 maggio 2024 - Relatore: Santalucia.](#)

**Sospensione condizionale della pena - Revoca del beneficio riconosciuto in violazione dell'art. 164, comma 4, c.p., in fase di esecuzione.**

La Sezione I penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: *“Se sia legittima la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, che non abbia esercitato ex officio il potere di revoca o che non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio”.*

## 2. Sezioni semplici.

### A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. IV, sentenza 7 febbraio 2024 – 4 marzo 2024, n. 9180, Pres. Di Salvo – Rel. Serrao.](#)

**Circostanze attenuanti comuni – Integrale risarcimento del danno prima del giudizio – Oggettività giuridica del reato – Rilevanza – Esclusione – Riparazione delle obbligazioni risarcitorie ex art. 185 c.p. – Sufficienza – Condizioni.**

Ai fini dell'applicabilità dell'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 6 prima ipotesi c.p., non è necessario prendere in esame l'oggettività giuridica del reato, essendo compito del giudice accertare esclusivamente se l'imputato (prima del giudizio) abbia integralmente riparato il danno mediante adempimento delle obbligazioni risarcitorie e/o restitutorie che, ai sensi dell'art. 185 c.p., trovano la loro fonte nel reato e se, qualora il risarcimento sia avvenuto ad opera di un terzo, l'imputato abbia manifestato una concreta volontà riparatoria.

[Sez. II sent. 14 febbraio 2024 – 28 febbraio 2024 n. 8794 Pres. Petruzzellis, Rel. Pardo.](#)

**Pene sostitutive della pena detentiva – Valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. anche ai fini dell'individuazione della pena sostitutiva da applicare – Necessità – Ragioni.**

Il giudice di primo grado in sede di condanna dell'imputato ovvero il giudice di appello chiamato a pronunciarsi ex art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 è tenuto a valutare i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., sia ai fini della determinazione della pena da infliggere, sia, in esito a tale operazione, ai fini dell'individuazione della pena sostitutiva ex art. 58 legge 24 novembre 1981 n. 689, dovendo esservi continuità e non contraddittorietà tra i due giudizi, così da favorire tanto più l'applicazione di una delle sanzioni previste dall'art. 20 *bis* c.p. quanto minore risulti, rispetto ai limiti edittali, la pena in concreto inflitta.

## [Sez. V sent. 31 gennaio 2024 - 12 marzo 2024, n. 10442, Pres. Sabeone, Rel. Caputo.](#)

### **Punibilità - Cause di non punibilità per particolare tenuità del fatto - Motivazione del giudice.**

L'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere motivata con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto e non con riguardo agli elementi che già integrano la condotta tipica.

## [Sez. I sent. 28 febbraio 2024 - 7 marzo 2024 n. 9852, Pres. Di Stefano, Rel. Pacilli.](#)

### **Reati - Misure amministrative e di sicurezza - Misure di sicurezza patrimoniali - Confisca - Nozione di profitto nel reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - Criterio di individuazione della soglia di punibilità ex art. 316 *ter* c.p.**

Premesso che, ai sensi dell'art. 322 *ter* c.p., nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320 c.p., è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo (confisca diretta) ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto (confisca per equivalente), il profitto del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato coincide, in modo specifico, con l'importo del finanziamento indebitamente ottenuto, atteso che il relativo contratto non si sarebbe perfezionato senza la prestazione del contributo pubblico, sicché a tale importo occorre riferirsi ai fini della verifica del superamento della soglia di punibilità prevista dall'art. 316 *ter* c.p. *(Nel caso in esame, il Tribunale aveva omissso di disporre la confisca e, posto che la determinazione dell'importo da assoggettare a confisca, o, in alternativa, l'individuazione dei beni, soggetti ad ablazione, implicano valutazioni di merito e poteri istruttori di competenza del giudice di merito, la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla confisca con rinvio alla Corte di appello competente ai sensi dell'art. 569 c.p.p.; tale epilogo, concludono i giudici della legittimità, si pone in linea con l'orientamento interpretativo secondo il quale la sentenza di condanna che abbia omissso la confisca del profitto va parzialmente annullata con rinvio nei casi in cui occorra verificare, mediante attività istruttorie precluse in sede di legittimità, la possibilità di procedere in via prioritaria alla confisca diretta di tale profitto e, ove ciò sia impossibile, a quella per equivalente).*

## B. Diritto penale - parte speciale.

### [Sez. VI, sentenza 25 gennaio 2024 – 11 marzo 2024 n. 10125, - Pres. Fidelbo – Rel. Tripiccione.](#)

#### **Corruzione - Art. 318 c.p. – Presupposti.**

Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione propria non è sufficiente che risulti provata la dazione o la promessa del denaro o dell'utilità in favore del pubblico ufficiale o del terzo, essendo, invece, necessario che detta utilità trovi la sua causa nel compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio, rappresentando l'adempimento del patto corruttivo.

L'accettazione da parte del pubblico agente di una indebita remunerazione per l'esercizio di un potere discrezionale non implica necessariamente l'integrazione del delitto di corruzione propria, dovendosi accertare che egli, violando le regole che disciplinano l'esercizio del potere, abbia pregiudizialmente inteso realizzare l'interesse del privato corruttore, sicché, qualora l'atto compiuto abbia comunque perseguito l'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere e non sia stato violato alcun dovere specifico, è configurabile il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione.

### [Sez. V sent. 10 gennaio 2024 - 12 marzo 2024, n. 10425, Pres. Pezzullo, Rel. Pilla.](#)

#### **Diffamazione - Diritto di critica - Proporzionalità delle espressioni in base agli interessi compromessi.**

La diversità dei contesti nei quali si svolge la critica, così come la differente responsabilità e funzione dei soggetti ai quali la critica è rivolta, possono giustificare attacchi di grande violenza se proporzionati ai valori in gioco che si ritengono compromessi: sono, in definitiva, gli interessi in gioco che segnano la misura delle espressioni consentite.

### [Sez. II sent. 2 febbraio 2024 – 7 marzo 2024 n. 9823 Pres. Beltrani, Rel. Minutillo Turtur.](#)

#### **Estorsione – Condotta del datore di lavoro che, in fase di contrattazione, pretenda di subordinare l'assunzione del lavoratore alla rinuncia di quest'ultimo ad una parte della retribuzione – Insussistenza – Ragioni.**

Non integra il reato di estorsione la condotta del datore di lavoro che, al momento dell'assunzione, prospetti agli aspiranti dipendenti l'alternativa tra la rinuncia a parte della retribuzione e la perdita dell'opportunità di lavoro, in quanto, pur sussistendo un ingiusto profitto per il primo, costituito dal conseguimento di prestazioni d'opera sottopagate, non ricorre la prova che l'ottenimento di un impiego rechi un danno ai lavoratori rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione.

**Sez. I sent. 28 febbraio 2024 – 7 marzo 2024 n. 9856, Pres. Di Stefano, Rel. Pacilli.**

**Reati – Delitti contro l'ordine pubblico – Associazione per delinquere – Circostanze aggravanti – Aggravante del metodo mafioso – Natura – Caratteristiche.**

L'aggravante del metodo mafioso ha natura oggettiva e risponde all'avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo tutte le volte in cui l'evocazione della rappresentata (e non necessariamente esistente) contiguità a una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune (*Nella sentenza in esame, la Corte ha precisato che, per il contesto in cui le vicende erano maturate e la riferibilità delle condotte ad una ben nota ed individuabile 'ndrina calabrese, non vi era dubbio circa la concreta integrazione dell'aggravante del metodo mafioso contestata, avendo l'agente, in quel contesto territoriale, ingenerato nella vittima la consapevolezza di subire, in caso di inottemperanza alle richieste, un danno per mano della criminalità organizzata e di dover fronteggiare la reazione del gruppo, non già del singolo*).

**C. Leggi speciali.**

**Sez. IV, sentenza 24 gennaio 2024 – 14 marzo 2024, n. 10651, Pres. Ciampi – Rel. Calafiore.**

**Guida in stato di ebbrezza - Accertamento del tasso alcolemico - Prelievo di campioni biologici - Esecuzione presso una struttura sanitaria su richiesta della polizia giudiziaria - Assenza di motivi terapeutici - Consenso - Mancanza - Inutilizzabilità degli esami – Esclusione - Ragioni.**

In tema di guida in stato di ebbrezza, la mancanza del consenso al prelievo di campioni biologici compiuto su richiesta della polizia giudiziaria presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, non è causa di inutilizzabilità degli esami compiuti, posto che la specifica disciplina dettata dall'art. 186 C.d.S., nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall'art. 13, co. 2, Cost., non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento.

**Sez. VI, sentenza 7 dicembre 2023 – 6 marzo 2024 n. 9689, - Pres. De Amicis – Rel. Vigna.**

**Legge stupefacenti – Art. 74 DPR 309/90 – Sussistenza del reato – Presupposti.**

La condotta di partecipazione, di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 non è integrata dalla mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, né dalla mera condivisione di intenti, essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali,

apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione Deve, pertanto, accertarsi la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga.

**Sez. IV, sentenza 7 febbraio 2024 – 4 marzo 2024, n. 9180, Pres. Di Salvo – Rel. Serrao.**

**Reati stradali – Colpa – Eccesso di velocità relativa – Determinazione aritmetica e precisa del limite minimo ritenuto innocuo – Necessità – Esclusione.**

In tema di reati colposi derivanti da inosservanza delle norme sulla circolazione stradale, nel formulare il proprio apprezzamento sull'eccesso di velocità relativa, ossia su una velocità non adeguata e pericolosa in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, indipendentemente dai prescritti limiti fissi di velocità, il giudice non è tenuto a determinare con precisione e in termini aritmetici il limite di velocità ritenuto innocuo, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di fatto e delle logiche deduzioni in base ai quali la velocità accertata deve essere ritenuta pericolosa in rapporto alla situazione obiettiva ambientale.

**Sez. IV, sentenza 24 gennaio 2024 – 14 marzo 2024, n. 10647, Pres. Ciampi – Rel. Calafiore.**

**Reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 - Effettiva sussistenza di un reddito che consenta l'ammissione al beneficio - Inutilità del falso - Verifica dell'elemento soggettivo - Necessità.**

In tema di gratuito patrocinio a spese dello Stato, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in caso di effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, non è sufficiente che l'istanza contenga falsità od omissioni, dovendo il giudice procedere ad una rigorosa verifica dell'elemento soggettivo del reato, al fine di escludere l'eventuale inutilità del falso.

**Sez. V sent. 21 febbraio 2024 - 14 marzo 2024, n. 10875, Pres. Miccoli, Rel. Sgubbi.**

**Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta documentale - Bancarotta semplice documentale - Differenze.**

Se l'oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, per l'ipotesi di bancarotta semplice documentale l'oggetto del reato è individuato nelle sole scritture obbligatorie.

**Sez. III sent. 26 gennaio 2024 – 4 marzo 2024 n. 9216, Pres. Liberati, Rel. Scarcella.**

**Reati tributari – Preclusione di cui all'art. 13 bis co. II d.lgs. 74/2000 – Ambito di operatività.**

In tema di reati tributari, la preclusione al patteggiamento posta dall'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 per il caso di mancata estinzione del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento opera solo con riguardo ai più gravi reati dichiarativi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, richiamati dall'art. 13, comma 2, dello stesso decreto, dal momento che, in tali ipotesi, l'integrale pagamento del debito effettuato prima del predetto termine, ma dopo la formale conoscenza, da parte dell'autore del reato, di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, vale solo a ridurre il disvalore penale del fatto e non esclude la punibilità, mentre non opera per i reati di omesso versamento di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, richiamati dall'art. 13, comma 1, d.lgs. citato, per i quali l'estinzione del debito determina la non punibilità e, quindi, non può valere quale condizione per accedere al patteggiamento.

#### **D. Diritto processuale.**

##### **[Sez. III sent. 19 gennaio 2024 – 6 marzo 2024 n. 9456, Pres. Aceto, Rel. Corbo.](#)**

##### **Appello – Impugnazione in tema di lottizzazione abusiva – Cognizione del giudice di secondo grado in presenza di reato prescritto.**

il giudice di appello, adito a seguito di una sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione ed abbia contestualmente disposto la confisca dei terreni abusivamente lottizzati nonché delle opere abusivamente realizzate sugli stessi, non può limitarsi a verificare se ricorra l'evidenza dell'innocenza dell'imputato, a norma dell'art. 129, comma 2, c.p.p., ma deve accertare, con pieno apprezzamento del merito della regiudicanda, se sussistono gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, del reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, nonché i presupposti di proporzionalità richiesti per imporre la precisata misura ablativa.

##### **[Sez. V sent. 21 febbraio 2024 - 14 marzo 2024, n. 10878, Pres. Miccoli, Rel. Sgubbi.](#)**

##### **Appello - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Vizio di motivazione.**

Il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado. La sentenza di condanna emessa in violazione di tale obbligo di rinnovazione è affetta da vizio di motivazione per violazione del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

**Sez. III sent. 16 gennaio 2024 – 5 marzo 2024 n. 9336, Pres. Sarno, Rel. Magro.**

**Impugnazioni – Imputato detenuto – Obbligo di deposito contestuale della dichiarazione / elezione di domicilio – Esclusione.**

In tema di impugnazioni, nel caso in cui l'imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera, nei suoi confronti, la previsione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (applicabile alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse in data successiva all'entrata in vigore del citato decreto), che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell'obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell'imputato detenuto e comporterebbe la violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 CEDU.

**Sez. IV, sentenza 20 febbraio 2024 – 14 marzo 2024, n. 10667, Pres. Ciampi – Rel. Bruno.**

**Impugnazioni – In genere – Proroga del termine con riferimento ai giorni festivi – Termine per il deposito della sentenza – Relazione tra i due termini – Scadenza del termine per il deposito in giorno festivo – Proroga di diritto al primo giorno successivo non festivo – “Dies a quo” per proporre impugnazione – Individuazione.**

In tema di impugnazioni, nel caso di termini processuali stabiliti a giorni, la proroga prevista dall'art. 172, co. 3, c.p.p. con riferimento ai giorni festivi riguarda esclusivamente la scadenza dei termini stessi e non anche l'inizio della loro decorrenza, che dunque non è prorogata di diritto nell'ipotesi in cui il primo giorno sia festivo.

**Sez. IV, sentenza 29 febbraio 2024 – 13 marzo 2024, n. 10486, Pres. Piccialli – Rel. Serrao.**

**Impugnazioni – In genere – Termine per il deposito del provvedimento ricadente nel periodo di sospensione feriale – *Dies a quo* per impugnare – Decorrenza – Data di fine del periodo di sospensione**

In tema di impugnazioni, seppur il periodo feriale non comporti sospensione dei termini per il deposito dei provvedimenti, qualora il termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. c) c.p.p., inizi a decorrere in periodo feriale, il *dies a quo* per l'impugnazione coincide con la “fine” del periodo di sospensione, che è il 31 agosto 2023. Tale giorno, in applicazione dell'art. 172, comma 4, c.p.p., non deve



essere computato. Il *dies a quo* per l'impugnazione va, quindi, fissato nel 31 agosto e il giorno 1° settembre deve essere utilmente calcolato.

## Sez. I sent. 16 febbraio 2024 – 7 marzo 2024 n. 9860, Pres. Centofanti, Rel. Aprile.

**Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Disposizioni generali – Casi di ricorso – Doglianze connesse alla motivazione ex art. 606 co. 1 lett. e) – Doglianze connesse alla inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 co. 1 lett. c) – Fungibilità – Esclusione.**

I limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, giacché l'inosservanza dell'art. 192 e dell'art. 533 c.p.p. non è sanzionata in tal modo (*Dopo aver evocato il principio di diritto espresso da Cass. Pen., Sez. Un., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, la Corte ha integrato il ragionamento che è valso il rigetto del ricorso affermando anche che non vale, in senso contrario, la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale; risulterebbe, altrimenti, aggirato del limite, posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo, della possibilità di denunciare la violazione di norme processuali solo quando determina una invalidità*).

## **Sez. III sent. 7 marzo 2024 – 13 marzo 2024 n. 10470, Pres. Andreazza, Rel. Corbo.**

**Impugnazioni – Sottoscrizione digitale nel periodo pandemico – Software non indicato dalle prescrizioni in materia – Inammissibilità dell'impugnazione – Esclusione.**

In ragione del principio del favor impugnationis, la causa di inammissibilità dell'impugnazione di cui alla lett. a) dell'art. 24, comma 6-sexies, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, ricorre solo quando deve escludersi che l'atto di impugnazione sia stato sottoscritto digitalmente, mentre è indifferente il sistema prescelto per effettuare la sottoscrizione digitale, se la stessa sia stata apposta: invero, in tema di impugnazioni e in relazione alla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, non costituisce causa d'inammissibilità dell'impugnazione la qualificazione, da parte del sistema informatico in dotazione all'ufficio giudiziario, della firma digitale apposta dal difensore come non valida, in ragione del mancato utilizzo di uno specifico software, posto che la verifica della validità della sottoscrizione deve prescindere dalle caratteristiche del software impiegato per generarla e, parallelamente, per condurre la stessa operazione di verifica.

*La sentenza non è disponibile, essendo attualmente in stato di oscuramento.*

**Sez. VI, sentenza 25 gennaio 2024 – 11 marzo 2024 n. 10125, - Pres. Fidelbo – Rel. Tripiccione.**

**Misure cautelari personali – Esigenze cautelari – Art. 274 lett. c) – Reati contro la pubblica amministrazione – Presupposti.**

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p. può ritenersi sussistente anche nei confronti di soggetto in posizione di rapporto organico con l'amministrazione che risulti sospeso dal servizio, purché sia fornita adeguata e logica motivazione in merito alla irrilevanza della sopravvenuta sospensione, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione, da parte del predetto, di analoghe condotte criminose nella mutata veste di soggetto ormai estraneo e, quindi, di concorrente in reato proprio commesso da altri soggetti muniti della qualifica richiesta.

**Sez. III sent. 31 gennaio 2024 – 5 marzo 2024 n. 9347, Pres. Sarno, Rel. Paziienza.**

**Misure cautelari reali – Convalida di sequestro – Riesame – Integrazione del Tribunale – Limiti.**

Il tribunale del riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contraddittorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale.

**Sez. III sent. 16 novembre 2023 – 5 marzo 2024 n. 9324, Pres. Sarno, Rel. Aceto.**

**Misure cautelari reali – Riesame – Termine per la trasmissione degli atti.**

In tema di riesame di provvedimenti di sequestro, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015, che ha novellato l'art. 324, comma 7, c.p.p., non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma 5, c.p.p., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, bensì il diverso termine indicato dall'art. 324, comma 3, c.p.p., che ha natura meramente ordinatoria, per cui, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti.

**Sez. VI, sentenza 5 dicembre 2023 – 13 marzo 2024 n. 10612, - Pres. Costanzo – Rel. Ricciarelli.**

## **Misure cautelari reali – Sequestro Preventivo – Art. 321 c.p.p. – Confisca – Condotte plurisoggettive – Applicabilità – Limiti.**

In presenza di un illecito plurisoggettivo, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può essere disposto per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno dei concorrenti, soltanto nel caso in cui la fattispecie concreta ed i rapporti economici ad essa sottostanti non consentano di individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascuno o la sua esatta quantificazione.

### **[Sez. III sent. 22 febbraio 2024 – 8 marzo 2024 n. 10100, Pres. Sarno, Rel. Corbetta.](#)**

## **Patteggiamento – Istanza proposta nel corso delle indagini – Obbligo di fissare l'udienza camerale – Omissione – Conseguenze.**

Sull'istanza di patteggiamento avanzata in sede di indagini preliminari, anche se presentata congiuntamente dalle parti, il giudice non può provvedere de plano o, comunque, in assenza della notifica della data fissata per l'udienza camerale per la decisione; pertanto, l'omesso svolgimento dell'udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile nei termini di cui all'art. 182, comma 2, c.p.p.

### **[Sez. I sent. 16 febbraio 2024 – 7 marzo 2024 n. 9872, Pres. Centofanti, Rel. Aprile.](#)**

## **Pene sostitutive delle pene detentive brevi – Regime transitorio – Pendenza del processo dinanzi alla Corte di cassazione – Pronuncia del dispositivo da parte della Corte di appello – Sussistenza.**

Ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95 co. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento "innanzi la Corte di cassazione" e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 c.p.p. (*Ribaditi i precedenti in termini espressi da Cass. Pen., Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Lombardi, Rv. 285228; Cass. Pen., Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628, la Corte ha precisato che anche ai fini dell'applicazione dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, la locuzione "procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione", al pari di quella riferita alla pendenza in grado di appello, si riferisce al segmento processuale che ha inizio con la pronuncia della sentenza da parte del giudice dell'appello*).

### **[Sez. V sent. 1° febbraio 2024 - 14 marzo 2024, n. 10864, Pres. Miccoli, Rel. Pilla.](#)**

## **Prova - Prova indiziaria - Valutazione del giudice - Presupposti.**

In tema di prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.

## [Sez. VI, sentenza 13 dicembre 2023 – 6 marzo 2024 n. 9690, - Pres. Di Stefano – Rel. D'Arcangelo.](#)

### **Sequestro probatorio – Art. 253 c.p.p. – Limiti – Presupposti.**

In tema di sequestro probatorio, l'acquisizione indiscriminata di un'intera categoria di beni, nell'ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole res strumentali all'accertamento del reato, è consentita a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare ex ante l'oggetto del sequestro.

## [Sez. II sent. 16 febbraio 2024 – 8 marzo 2024 n. 9966 Pres. Rosi, Rel. Messini D'Agostini.](#)

### **Sospensione del procedimento con messa alla prova – Provvedimento di modifica del programma di trattamento con introduzione di un obbligo risarcitorio senza il consenso dell'imputato – Illegittimità – Ragioni.**

È illegittimo il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell'art. 464 *bis* comma 2 c.p.p., introducendo un obbligo risarcitorio, in difetto del consenso dell'imputato, trattandosi di un istituto rimesso ex lege all'esclusiva iniziativa di quest'ultimo (*Fattispecie nella quale il giudice, senza acquisire il consenso dell'imputato, modificava il programma di trattamento disponendo, quanto alle condotte risarcitorie, mai concordate con l'U.E.P.E. e quindi mai accettate dal ricorrente, che quest'ultimo provvedesse al risarcimento del danno materiale patito dalle persone offese*).

## [Sez. III sent. 29 febbraio 2024 – 12 marzo 2024 n. 10246, Pres. Ramacci, Rel. Reynaud.](#)

## **Termini – Sospensione Covid – Effetti sul termine previsto per il deposito della sentenza – Conseguenze in tema di impugnazione.**

La c.d. sospensione "covid" per complessivi 64 giorni si applica anche al termine per il deposito della sentenza che sarebbe venuto a scadere nell'arco temporale ricompreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020, a nulla rilevando che, in concreto, la motivazione sia stata depositata anticipatamente, con conseguente differimento del dies a quo per proporre impugnazione, il quale è in ogni caso ricollegato alla scadenza del termine di deposito che il giudice si è assegnato nel dispositivo ex art. 544, comma 3, c.p.p.

### **E. Esecuzione penale e sorveglianza.**

#### **Sez. I sent. 16 febbraio 2024 – 7 marzo 2024 n. 9870, Pres. Centofanti, Rel. Aprile.**

**Esecuzione – Attribuzioni degli organi giurisdizionali – Giudice della esecuzione – Provvedimenti emessi a seguito di udienza ex art. 666 co. 3 c.p.p. e provvedimenti che possono essere emessi *de plano* ex art. 666 co. 2 c.p.p. – Dichiarazione di inammissibilità della domanda a seguito della celebrazione della udienza – Violazione del diritto di difesa – Interesse ad impugnare sul punto – Esclusione.**

È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che dichiara l'inammissibilità per manifesta infondatezza dell'istanza ad esito di udienza camerale partecipata, ex art. 666 co. 3 c.p.p., anziché "*de plano*", ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, non derivando dalla diversità del rito alcuna conseguenza pregiudizievole all'interessato, né quanto alla comunicazione né quanto al regime di impugnazione del provvedimento conclusivo comunque ricorribile per cassazione ex art. 606 c.p.p. (*Nel caso che ci occupa, la difesa del condannato aveva proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice della esecuzione che dichiarava l'istanza di rideterminazione della pena inammissibile, anziché rigettarla, nonostante fosse stata fissata l'udienza camerale e, quindi, fosse possibile considerare già superato il vaglio di ammissibilità*).

#### **Sez. I sent. 31 gennaio 2024 – 4 marzo 2024 n. 9288, Pres. Boni, Rel. Russo.**

**Esecuzione – Disciplina del reato continuato – Continuazione esterna *in executivis* su continuazione interna riconosciuta in fase di cognizione – Violazione 'più grave' – Criterio di individuazione.**

Qualora la continuazione esterna tra più sentenze, riconosciuta *in executivis*, si venga ad aggiungere ad una continuazione interna ad una di tali sentenze già riconosciuta in cognizione, per individuare la "violazione più grave" di cui all'art. 187 disp. att. c.p.p. nel calcolo del trattamento sanzionatorio di ciascuna sentenza

il giudice dell'esecuzione deve scorporare la pena inflitta per i reati satellite della continuazione interna ed individuare la pena inflitta in ciascuna di esse per il reato più grave; una volta effettuata questa operazione, il giudice deve individuare come pena inflitta per il reato più grave di ciascuna sentenza quella calcolata all'esito del giudizio di bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti, posto che il riferimento contenuto nel testo dell'art. 187 disp. att. c.p.p., alla "pena inflitta", esclude che si possa attribuire rilievo alla pena base scelta dal giudice per tale reato, che è solo un passaggio interlocutorio del calcolo della pena da infliggere, ma non è la pena "inflitta"; a questo punto, se una o più delle sentenze oggetto dell'istanza di continuazione esterna sono state emesse all'esito di rito alternativo con riduzione premiale, il giudice deve individuare come pena "inflitta" per il reato più grave di ciascuna sentenza la pena risultante dopo la eventuale diminuzione per il rito, posto che la norma dell'art. 187 disp. att. c.p.p. prende in considerazione specificamente tale ipotesi e dispone che "si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato" (*Nell'ordinanza impugnata, sostiene la Corte, il giudice dell'esecuzione, facendo corretta applicazione del criterio interpretativo indicato sopra, ha comparato le pene inflitte con le due sentenze al netto della riduzione rito, illustrando anche in modo esplicito tale passaggio logico in un punto della motivazione dell'ordinanza. In definitiva, la pena "inflitta" per la "violazione più grave" di cui all'art. 187 disp. att. c.p.p. è la pena calcolata prima della continuazione interna, ma dopo il giudizio di bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti, ed anche dopo la riduzione per il rito - operazione quest'ultima da effettuare eventualmente in modo virtuale dal giudice dell'esecuzione, posto che la riduzione rito avviene in cognizione a continuazione già calcolata -).*

**Sez. I sent. 31 gennaio 2024 – 4 marzo 2024 n. 9287, Pres. Boni, Rel. Russo.**

**Esecuzione – Disciplina del reato continuato – Medesimezza del disegno criminoso – Abitudine criminosa – Differenze.**

Il medesimo disegno criminoso, per sua natura è un atteggiamento psicologico che si esaurisce nel periodo di tempo strettamente necessario a definire l'ideazione nelle linee essenziali dei reati che l'agente si propone di commettere; la spinta criminosa (ad es., il bisogno di denaro) può, invece, ripresentarsi anche una volta esaurita l'attuazione del disegno criminoso unitario e, se soddisfatta dall'agente nel medesimo modo, può rivelare un'abitudine criminosa, che, al contrario del medesimo disegno criminoso di cui all'art. 81 c.p., è prolungata nel tempo. La tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole, è, infatti, una "scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni" a delinquere (*Emarginato il principio di diritto espresso da Cass. Pen., Sez. Un., Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074, la Corte, nel caso in esame, ha valutato corretta la decisione del Giudice della esecuzione il quale ha sostenuto che la commissione reiterata da parte del condannato di quasi 20 truffe online per un periodo di tempo prolungato (dal 21*

ottobre 2011 al 12 agosto 2017) è indicativa di un'abitudine criminosa, espressiva della scelta di vita effettuata dal condannato in quel periodo storico di trarre il proprio sostentamento da questa tipologia di reati integrante la "spinta criminosa", o movente pratico, sottesa alle plurime violazioni di legge, piuttosto che "l'unicità del disegno criminoso" richiesto per la configurabilità del reato continuato).

## **Sez. I sent. 31 gennaio 2024 – 4 marzo 2024 n. 9295, Pres. Boni, Rel. Russo.**

**Esecuzione – Incidente di esecuzione finalizzato alla revoca della sospensione condizionale – Controllo del giudice della cognizione circa la eventuale revocabilità del beneficio precedentemente concesso – Necessità – Sussistenza.**

Il reato per cui sia stata pronunciata condanna a pena condizionalmente sospesa si estingue, ai sensi dell'art. 167 c.p., anche quando sia successivamente intervenuta, nei termini stabiliti dall'art. 163 c.p., condanna per altro reato anteriormente commesso, se nell'infliggere quest'ultima il giudice della cognizione avrebbe potuto disporre la revoca del beneficio precedentemente concesso (*Richiamato il principio di diritto espresso da Cass. Pen., Sez. 1, Sentenza n. 19936 del 08/10/2013, dep. 2014, Medina Taype, Rv. 262330, la Corte ha accolto il ricorso del condannato che, tramite il proprio difensore, aveva dedotto che la sospensione condizionale della pena era stata revocata nonostante la sentenza che l'aveva concessa riguardasse un reato che avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per decorso del termine di cinque anni senza commissione di ulteriori reati. La Corte, pertanto, ha annullato con rinvio la decisione del giudice dell'esecuzione il quale non aveva verificato se il giudice della cognizione della sentenza di prime cure avrebbe potuto disporre la revoca del beneficio precedentemente concesso dalla sentenza della Corte d'appello, che era già irrevocabile nel momento della pronuncia della successiva sentenza di condanna che ha determinato il venir meno del beneficio).*

## **Sez. I sent. 31 gennaio 2024 – 4 marzo 2024 n. 9290, Pres. Boni, Rel. Russo.**

**Esecuzione – Incidente di esecuzione finalizzato alla revoca dell'indulto – Memoria difensiva rivolta alla valutazione della disciplina della continuazione – Compatibilità tra domanda principale introdotta con incidente di esecuzione e domanda diversa introdotta con memoria – Sussistenza.**

Il procedimento di esecuzione è sottoposto alla disciplina del giudizio d'impugnazione in quanto compatibile, secondo la previsione di cui all'art. 666 co. 6 c.p.p. ma non ha natura di giudizio di impugnazione; è un procedimento di prima istanza, non è improntato al rispetto delle specifiche formalità di proposizione dei mezzi d'impugnazione, è diretto a delimitare il concreto contenuto dell'esecuzione. Pertanto, anche nel corso di un procedimento esecutivo avente un diverso oggetto, la parte privata può introdurre una domanda diversa, sempre che, a salvaguardia del principio del contraddittorio, venga

garantito alla parte pubblica - la cui presenza è necessaria ai sensi dell'art. 666 co. 4 c.p.p. - un termine per controdedurre (*Richiamata la copiosa produzione giurisprudenziale che, nell'arco di circa 20 anni, ha stabilito il principio di diritto espresso in massima, la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice della esecuzione che aveva revocato l'indulto al ricorrente ma senza considerare la memoria del suo difensore nella quale si chiedeva la valutazione della disciplina della continuazione la quale, se riconosciuta sussistente, avrebbe impedito la revoca dell'indulto*).

## [Sez. I sent. 31 gennaio 2024 – 4 marzo 2024 n. 9293, Pres. Boni, Rel. Russo.](#)

### **Sorveglianza – Provvedimenti emessi dalla Magistratura di sorveglianza – Revocabilità in caso di mutamento delle concrete situazioni sottostanti – Sussistenza – Regime normativo proprio del provvedimento censurato – Sussistenza.**

L'Ordinamento penitenziario permette, attesa la generale revocabilità dei provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza - anche in mancanza di una espressa previsione normativa - la possibilità di chiederne la revoca in caso di mutamento della situazione di fatto che l'aveva giustificato (*Nel caso in esame, il difensore sosteneva in ricorso di aver presentato al Magistrato di sorveglianza una istanza di "revisione" del provvedimento di revoca della liberazione anticipata, tuttavia, si tratta di un istituto che non esiste nel sistema della liberazione anticipata. Pertanto, precisa la Corte che, a differenza della revoca dell'ordinanza con cui è stata disposta la liberazione anticipata - la cui decisione appartiene normativamente alla competenza del Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 70 co. 1 Ord. pen. -, la decisione del magistrato su tale tipo di istanza, non oggetto di esplicita previsione normativa, deve ritenersi seguire il regime del provvedimento di cui si chiede la revoca, e, pertanto, dell'art. 69 bis co. 1 I. 26 luglio 1975 n. 354, che dispone che "sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'art. 127 del codice di procedura penale". Alla luce delle espresse considerazioni, il ricorso è stato qualificato quale reclamo con trasmissione degli atti al competente Tribunale di sorveglianza*).

## [Sez. I sent. 31 gennaio 2024 – 4 marzo 2024 n. 9298, Pres. Boni, Rel. Russo.](#)

### **Sorveglianza – Trattamento penitenziario – Misure alternative al carcere – Affidamento in prova al servizio sociale – Presupposti – Assenza di elementi negativi ai fini della concessione della misura – Insufficienza.**

Le valutazioni che normativamente il Tribunale di sorveglianza deve effettuare nel decidere sull'affidamento in prova sono due: che non esista un pericolo di recidiva ("assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati") e che l'affidamento sia utile per il reinserimento sociale del condannato ("contribuisca alla rieducazione del reo"). Le prognosi non sono alternative, ma cumulative, in quanto devono essere entrambe positive perché il condannato venga ammesso a questo tipo di



espiazione della pena (*La Corte, nella parte motiva della sentenza, ha richiamato il precedente secondo il quale “La eventuale mancanza di elementi di valutazione non è neutra, ma impone il rigetto dell’istanza, atteso che per ammettere il condannata ad espiare la pena mediante affidamento in prova non è sufficiente l’assenza di indicazioni negative, ma occorre la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva” – Cass. Pen., Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 – ; Nel caso di specie, quindi, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto non ancora possibile formulare la prognosi favorevole sul positivo reinserimento sociale a causa della commissione di due violazioni alle prescrizioni degli arresti domiciliari, in cui la condannata è stata ristretta senza soluzione di continuità prima e dopo l’irrevocabilità della sentenza di condanna nei suoi confronti, e per la pendenza di due ulteriori procedimenti penali nei suoi confronti).*

## Sez. I sent. 31 gennaio 2024 – 4 marzo 2024 n. 9299, Pres. Boni, Rel. Russo.

**Sorveglianza – Trattamento penitenziario – Misure alternative al carcere – Liberazione anticipata – Commissione di reati dopo la scadenza del semestre per il quale è chiesto il beneficio – Diniego della misura – Sussistenza – Ratio.**

La ricaduta nel crimine del condannato, anche se avvenuta in un semestre successivo o ad espiazione conclusa, è un elemento rivelatore della circostanza che, anche nel periodo di detenzione per il quale sia stata avanzata istanza per ottenere il beneficio penitenziario, è mancata una sincera e convinta adesione all’opera di rieducazione (*La Corte, nel caso di specie, ha rigettato il ricorso del condannato sulla scorta del principio, ormai consolidato, secondo il quale una trasgressione influenza negativamente la valutazione sul comportamento dei semestri antecedenti a quello in cui essa ha avuto luogo perché dimostra, nei fatti, l’assenza di reale adesione partecipativa da parte del suo autore. Pertanto, la commissione dei fatti descritti nel provvedimento impugnato dopo i semestri in questione - peraltro quattro diversi episodi criminosi, che il Tribunale ha ritenuto dimostrassero l’assenza di un’evoluzione positiva della personalità - è stato giudicato in modo non illogico come indice evidente del rifiuto di risocializzazione del detenuto, cui consegue correttamente sul piano logico il giudizio più generale di mancata adesione dello stesso all’opera di rieducazione formulato dal Tribunale di sorveglianza nel provvedimento oggetto di esame).*

### **F. Misure di prevenzione.**

### **G. Responsabilità da reato degli enti.**



# DIRITTO di DIFESA

 GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE LA RIVISTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE